



STUDIO LEGALE DI VEROLI

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO**

(Roma)

* * *

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE

Per la Sig. **Giuseppe Leuzzi** (c.f. L Z Z G P P 0 2 R 1 8 C 3 5 2 W) nato a Catanzaro il 18/10/2002 e residente a Badolato (CZ) in Via Antonio Gramsci n.1291, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto dall'Avv. Riccardo Di Veroli (C.F. DVRRCR82C21H501T) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio a Roma in Via di Villa Chigi n.41.

Si indicano alla Segreteria i recapiti di posta elettronica certificata riccardodiveroli@ordineavvocatiroma.org e di fax 06/86322865, presso i quali si dichiara sin da ora di voler ricevere comunicazioni o notificazioni inerenti al presente procedimento.

– **Ricorrente**

Contro

- **Il Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede a Roma in Viale Trastevere n.76/a, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato a Roma in Via dei Portoghesi n.12;
- **Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Catanzaro in Viale Europa (88100 Catanzaro – CZ), domiciliata per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato a Roma in Via dei Portoghesi n.12;
- **Università degli Studi "La Sapienza" di Roma - Policlinico**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Roma in Piazzala Aldo Moro n.5, domiciliata per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato a Roma in Via dei Portoghesi n.12;
- **Università degli Studi "Alma Mater Studiorum" di Bologna**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Bologna in Via Zamboni n.33, domiciliata per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato a Roma in Via dei Portoghesi n.12;



- **Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – Sant’Andrea**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Roma in Via di Grottarossa n.1035, domiciliata per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato a Roma in Via dei Portoghesi n.12;
- **Università degli Studi di Bologna – Campus di Ravenna**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Ravenna in Via Alfredo Baccarini n.27, domiciliata per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato a Roma in Via dei Portoghesi n.12;
- **Università degli Studi di Bologna – Campus di Forlì**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Forlì in Piazzale Sante Solieri n.1, domiciliata per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato a Roma in Via dei Portoghesi n.12;
- **Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – HT**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Roma in Piazzala Aldo Moro n.5, domiciliata per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato a Roma in Via dei Portoghesi n.12;
- **Università degli Studi di Messina**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Messina in Piazza Pugliatti n.1, domiciliata per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato a Roma in Via dei Portoghesi n.12;
- **Università degli Studi di Parma**, in persona del Rettore *pro-tempore*, con sede a Parma in Via Gramsci n.14, domiciliata per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato a Roma in Via dei Portoghesi n.12;
- **Consorzio Interuniversitario CINECA**, in personale del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale, amministrativa e operativa in via Magnanelli n.6/3 - Cap 40033, Casalecchio di Reno (Bologna), domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato a Roma in Via dei Portoghesi n.12.

- **Resistenti**

E nei confronti di

- **Mattia Cutruzzolà**, residente a Soverato Sup (Catanzaro) in Corso Roma n.134 (cap.88068);
- **Asia Fuschini**, residente a Ortona (CH) in Contrada Postilli n.32 (cap.66026);
- **Ginevra Irene Patano**, residente a Milano in Piazza Emilia n.5 (cap.20129).

- **Controinteressati**

§§

per l’annullamento

previa adozione di idonea misura cautelare

- per quanto di ragione, **dell’elenco pubblicato** - prima della graduatoria definitiva - **in data 17/09/2021** sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it, con il punteggio dei candidati (tramite il solo codice etichetta) in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, nella parte in cui esclude il ricorrente dalla graduatoria del concorso per l’ammissione al Corso di



Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a.2021/2022, per aver ottenuto il punteggio di **4,2** e quindi “non idoneo” all’accesso (**doc.1**);

- per quanto di ragione, della successiva “**graduatoria unica nazionale**” del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua italiana per l’anno accademico 2021/2022, pubblicata in data **28/09/2021** sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it (**doc.2**);
- per quanto di ragione, del **verbale della prova del 3/09/2021 – ricevuta dall’Università in data 8/09/2021** in riscontro all’istanza di accesso del 7/10/2021 - svolta dal ricorrente nell’Aula Blasco dell’Università di Catanzaro, nella parte in cui viene ingiustamente annullato e sostituito – a pochi minuti dal termine della prova - il proprio precedente elaborato per l’erronea apposizione della parola “no” sul correttore delle risposte e nella parte in cui non viene trascritto l’accaduto (**doc.3**);
- per quanto di ragione, della **schermata personale con l’esito della prova oltre alla relativa scheda di valutazione** pubblicata in data 24/09/2021 sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it (**doc.4**);
- per quanto di ragione, del **decreto n.730** e dei relativi allegati, pubblicato in data **25/06/2021** da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, recante le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2021/2022 (**doc.5**);
- per quanto di ragione, del **decreto n.740 del 25/06/2021 e del successivo decreto n.1071 dell’1/09/2021** (e dei relativi allegati), pubblicati da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca e aventi a oggetto la definizione dei posti disponibili provvisori e definitivi per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l’anno accademico 2021/2022 (**doc.6/7**);
- per quanto di ragione, del **Bando di concorso** dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (n.838) **del 29/06/2021** - con i relativi allegati -, con cui è stato disposto l’accesso programmato al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia oltre a di tutti i provvedimenti in essi richiamati e le pregresse delibere non conosciute (**doc.8**);
- per quanto di ragione, delle **deliberazioni** dagli estremi ignoti di cui all’art.3 L.n.264/1999, adottata dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativa per il



corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2021/2022;

- per quanto di ragione, **dell'accordo assunto** in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 4/08/2021 (repertorio atti 148/CSR), in merito alla determinazione del fabbisogno *“per l'anno accademico 2021/2022 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successive modificazioni”* (**doc.9**);
- per quanto di ragione, del **Decreto Ministeriale n.289 del 25/03/2021** recante le *“linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019 – 2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”* laddove prevede che gli Atenei non possono erogare *“oltre il 10 per cento di attività didattica a distanza”* (**doc.10**);
- per quanto di ragione, della **prova di ammissione** consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati in data 3/09/2021 e consegnato dal ricorrente, con particolare riferimento alle domande errate nn.2, 21, 23, 28 e 56 (**doc.11**);
- per quanto di ragione, **dell'avviso** del Ministero dell'Università e della Ricerca pubblicato in data 20/05/2021, avente a oggetto il calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a accesso programmato per l'a.a.2021/2022 (**doc.12**);
- per quanto di ragione, **degli atti** dagli estremi ignoti con cui è stata costituita la Commissione incaricata della predisposizione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'a.a.2021/2022;
- per quanto di ragione, **degli atti** dagli estremi ignoti con cui sono state definite le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico nonché quelli con cui sono state predisposte le prove e tutta la documentazione del concorso;
- per quanto di ragione, **dei verbali** dagli estremi ignoti della Commissione dell'Università presso la quale ha svolto la prova il ricorrente e di quelli di correzione degli elaborati redatti da CINECA;
- di tutti gli atti presupposti, antecedenti, preparatori, consequenziali, successivi e connessi con quelli impugnati, relativamente alla menzionata procedura concorsuale, anche se ad oggi non conosciuti e comunque lesivi.

PER L'ACCERTAMENTO



Del diritto di parte ricorrente all'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria.

§§

FATTO

I.- Lo svolgimento del concorso a livello nazionale.

1. Con il **Decreto n.730** del 25/06/2021 il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) ha definito le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia per l'a.a.2021/2022, prevedendo il superamento di un'unica e apposita prova d'esame a livello nazionale elaborata da una commissione di esperti con *"comprovata competenza in materiale"* (cfr. già doc.5).
2. Nel predetto decreto il MUR ha confermato le date per le prove (di cui al precedente avviso del 19/05/2021) e stabilito che la predetta prova di ammissione avrebbe avuto a oggetto la risoluzione di 60 quesiti in 100 minuti con 5 possibili opzioni di risposta, tra cui il candidato ne avrebbe dovuta individuare soltanto una, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale (12 quiz), ragionamento logico (10 quiz); biologia (18 quiz); chimica (12 quiz); fisica e matematica (8 quiz).
3. L'art.8 del predetto Decreto stabilisce infine che risultano IDONEI e vengono inseriti in graduatoria i candidati che hanno ottenuto alla prova un punteggio minimo di 20 punti (attribuiti secondo i seguenti criteri: 1,5 punti per ogni risposta corretta, -0,4 punti per ogni risposta errata e 0 punti per ogni risposta omessa) mentre quelli non idonei *"non sono inseriti in graduatoria"*¹.
4. Con il **Decreto n.740 del 25/06/2021** il MUR ha poi precisato che i *"posti provvisori"* per l'immatricolazione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l'a.a.2021/2022 sono *"determinati a livello nazionale in ragione dell'intera offerta formativa disponibile e sono ripartiti fra le università secondo le tabelle allegate"* e *"non sono consentite ammissioni in sovrannumero né utilizzazioni di posti aggiuntivi al di fuori della programmazione disposta da presente decreto"* (cfr. già doc.6).
5. Con **accordo del 4/08/2021** (repertorio n.148/CSR), assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è stato determinato poi il **fabbisogno** per il Servizio sanitario nazionale, per

¹ In caso di parità di punteggio l'art.8 c.9 del Bando stabilisce che "prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico e cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica.



l'a.a.2021/2022, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie (*cfr. già doc.9*).

6. In seguito, con il successivo **decreto n.1071 dell'1/09/2021**, il MUR ha determinato i posti definitivi disponibili a livello nazionale in ragione dell'offerta formativa deliberata dagli atenei e nei limiti del possesso dei requisiti previsti dal DM n.6/2019 (come modificato dal DM n.8/2021) nel numero di **14.332 unità** (e i posti per i candidati dei Paesi non UE residente all'estero di 1.017 unità) da ripartire secondo le tabelle allegate (*cfr. già doc.7*).
7. In seguito, svolta la prova il 3/09/2021 per tutti i candidati a livello nazionale, è accaduto che, a seguito delle numerose segnalazioni, con nota del 10/09/2021, il MUR HA ANNULLATO la domanda n.56 perché *“nessuna delle risposte è la soluzione”* e attribuito a tutti il punteggio di 1,5 indipendentemente dalla risposta nonché AGGIORNATO il modulo di questionario con le risposte esatte riconoscendo che *“in tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A) tranne per i quesiti n. 2, n. 21 e n. 23 per i quali la soluzione è la risposta contrassegnata da asterisco”* (quindi la E per la domanda 2, la E per la domanda 21 e la D) (**doc.13**).

*

La particolare situazione del ricorrente.

1. A seguito dei citati decreti ministeriali, con **Decreto Rettorale n.838 del 29/06/2021** l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro ha disposto il Bando relativo alle modalità di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e confermato la data della prova di ammissione del 3/09/2021 e i criteri di valutazione indicati dal Ministero (*cfr. già doc.8*).
2. Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione per la PROVA UNICA SELETTIVA di medicina e Chirurgia / Odontoiatria per l'a.a.2021/2022 indetta con il richiamato Bando e ha svolto il TEST (come tutti gli altri candidati il 3/09/2021) presso l'Aula “Blasco” intendendo iscriversi, quale sede prescelta, al corso della predetta facoltà (**doc.14** e *cfr. già doc.2*).
3. Tuttavia, quasi al termine della prova, il ricorrente ha segnalato alla Commissione di aver apposto per mero errore la parola “NO” sul correttore delle risposte e i Commissari, interpretando erroneamente lo scritto come un segno di riconoscimento, lo hanno costretto a sostituire l'elaborato (con l'ordine diverso di domande) senza permettergli però di consultare le soluzioni già fornite in precedenza e, soprattutto, senza concedergli tempo ulteriore per completare la prova.



4. Tale circostanza – che non è stata neppure verbalizzata dalla Commissione – ha gravemente penalizzato il ricorrente che non ha più avuto modo né tempo di completare il Test come gli altri candidati.
5. Pertanto, all'esito della prova e alla pubblicazione dei punteggi (prima della graduatoria definitiva), il ricorrente ha ottenuto l'ingiusto punteggio di “4,2” che NON gli ha permesso di collocarsi tra gli IDONEI all'ammissione (minimo 20 punti) (cfr. già doc.11).
6. Con Pec del 4/09/2021, il ricorrente ha subito rappresentato la circostanza al Rettore dell'Università di Catanzaro e chiesto l'ammissione ai corsi, precisando che *“durante lo svolgimento del test a circa 15 minuti dalla fine del tempo limite, mi sono accorto di un errore che avevo commesso sul foglio dove dovevo riportare le risposte del test. Accortomi di ciò mi sono alzato e ho sottoposto la questione alla commissione che a loro volta hanno contattato un altro funzionario che è arrivato nell'aula dove si stava svolgendo il test ed ha iniziato a interloquire con la commissione che in un primo momento ha ritenuto giusto sostituirmi solo il foglio dove dovevo riportare le risposte del test, successivamente consultandosi ulteriormente tra di loro hanno deciso di sostituirmi completamente tutto il plico con uno nuovo, circa 10 minuti prima della fine. Plico che seppur contenente le stesse domande erano disposte in modo diverso, trovandomi a dover rifare totalmente il test a 10 minuti dalla fine, sono entrato in uno stato d'ansia e agitazione che non mi ha permesso di completare totalmente il test”* (doc.15).
7. Tuttavia, con **PEC di riscontro del 13/09/2021**, il prof. Giorgio Gasparini per conto dell'Università – n.q. di Presidente della Commissione di vigilanza del concorso di ammissione – ha negato però l'ammissione d'ufficio e chiarito che la procedura non era inficiata da alcun difetto formale perché *“la scheda su cui vengono indicate le risposte (il “correttore”) non deve indicare nessun segno diverso dall'annerimento delle caselle prescelte, pena l'annullamento della prova”* (doc.16).
8. Tra l'altro, nella predetta PEC, il prof. Gasparini ha confermato l'accaduto rappresentando quanto segue: *“poiché lei ha erroneamente scritto sul correttore la parola “NO” in corrispondenza di una delle risposte ed ha sottoposto il problema alla Commissione di aula, Le è stato correttamente ricordato quanto previsto dalle linee guida ministeriali e del bando di concorso e Le è stato proposto di sostituire il compito per non incorrere in un possibile annullamento della prova concorsuale. Le è stato ricordato altresì che non avrebbe potuto semplicemente copiare sul nuovo correttore le risposte già inserite nel primo correttore in*



quanto sia l'ordine delle domande, sia l'ordine delle risposte, è diverso in ciascun plico. Avendo Lei optato per la sostituzione del plico al fine di non rischiare l'annullamento della prova, la procedura adottata è perfettamente corretta. Il fatto che il poco tempo rimasto per recuperare l'errore commesso possa aver pregiudicato l'esito della Sua prova non influisce sulla correttezza formale con cui è stata gestita la procedura".

9. In seguito, per il tramite del sottoscritto difensore, in data 7/10/2021, il ricorrente ha avanzato a mezzo PEC istanza di accesso agli atti all'Ateneo per ottenere copia dei seguenti documenti (**doc.17**):
- dell'elaborato svolto dall'istante con tutte le risposte fornite ai quiz fino al quesito in cui lo stesso ha apposto, per errore, la parola "NO", poi ritirato dalla Commissione d'esame per evitare l'annullamento della prova;
 - del nuovo elaborato consegnato dalla Commissione in sostituzione di quello precedente poco prima della scadenza del termine di consegna, con tutte le ulteriori risposte fornite dal candidato;
 - tutti i verbali della Commissione d'esame redatti durante la prova svolta in data 3/09/2021 presso l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro.
10. In riscontro alla predetta istanza l'Università ha fornito tutti i verbali della prova e l'ultimo compito consegnato dal ricorrente ma non quello "sostituito" per il presunto segno di riconoscimento e con tutte le sue risposte iniziali, precisando che *"da quest'anno gli elaborati ed i compiti ritirati e facenti parte dei relativi verbali d'aula, sono nelle disponibilità del MUR. Il responsabile del procedimento, Sig. Franco Maurici, ha già provveduto ad inoltrare richiesta di copia per la quale mi risulta non essere ancora pervenuta risposta. Sarà ovviamente nostra cura inviare il documento in pdf appena ricevuto. Ad ogni buon fine Le fornisco anche l'indirizzo mail del Sig. Maurici: maurici@unicz.it (**doc.18**)*.
11. Inoltre, dalla documentazione consegnata dall'Università, si è riscontrato che nel verbale dell'aula "Blasco" non è riportata la predetta circostanza (sostituzione del plico) e neppure la scheda riassuntiva (presente in tutti gli altri verbali) contenente il numero dei candidati presenti, dei plichi presenti, consegnati, sostituiti e non utilizzati.
12. Per quanto accaduto, con il presente ricorso parte ricorrente si trova costretta la propria illegittima esclusione per i seguenti motivi di

DIRITTO



I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.12 C.6 DEL DPR N.483/1997, DELL'ALLEGATO 1 AL DM 730/2021; DELLA "LEX SPECIALIS" E DEGLI ARTT.3 E 97 DELLA COSTITUZIONE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA "PAR CONDICIO" TRA CANDIDATI, DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE; ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DEI DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E IRRAGIONEVOLEZZA: NELLA PARTE IN CUI È STATO ILLEGITTIMAMENTE ANNULLATO E SOSTITUITO IL PRECEDENTE ELABORATO SVOLTO DAL RICORRENTE.

Per rappresentare al meglio lo specifico motivo di censura proposto dal ricorrente è opportuno ricordare brevemente quanto accaduto durante la prova svolta il 3 settembre presso l'Aula Blasco dell'Università di Catanzaro.

Nel verbale della prova è riportata l'informazione fornita dal Presidente della Commissione per cui *"il candidato dovrà inserire nella busta del plico utilizzato i fogli su cui sono stampate le domande e il foglio di controllo de plico per consentire il ritiro di detta busta"*.

Come tutti gli altri candidati il ricorrente ha iniziato a svolgere la prova alle ore 13:00 rispondendo ai complicati quesiti proposti dal Ministero fino a quando, quasi al termine dei 100 minuti concessi e per mero errore, ha scritto accidentalmente sul correttore delle risposte la parola "NO" accanto a una delle soluzioni.

Per estrema correttezza il ricorrente ha segnalato l'accaduto ai Commissari che, riscontrata la parola "NO" sul correttore, l'hanno obbligato a cambiare il Test a pochi minuti dal termine della prova.

Come si avrà modo di precisare meglio nel successivo motivo di gravame, tale circostanza **NON è stata però trascritta** nel verbale da parte della Commissione tanto che negli "episodi da riportare" è presente solo la seguente frase "standard" relativa alla sostituzione del Plico: *"Il candidato _____ fa constatare al personale di vigilanza che i fogli risposte contenuti nel plico assegnatogli sono illeggibili (ovvero che il modulo risposte contenuto nel plico assegnatogli è inutilizzabile per un difetto di stampa). La Commissione, ritenuto che sussistono i presupposti previsti dall'Allegato 1, punto 7 del DM 25.06.2021 n.730, provvede a sostituire il plico con un nuovo plico codice n. _____, prelevato da una scatola di riserva/da scatola già aperta. La Commissione rammenta al candidato che la sequenza delle domande nel nuovo questionario è differente da quella presente nel questionario sostituito"*.



A ciò si aggiunge che, in riscontro all'accesso agli atti, l'Università non ha allegato neppure **la scheda riassuntiva delle operazioni** – presente in tutti gli altri verbali – dove si sarebbe dovuta verbalizzare quantomeno il numero dei plichi annullati e sostituiti, come accaduto in tutte le altre aule.

Ma non solo. A questa difesa non è stato fornito neppure il precedente elaborato svolto dal ricorrente e sostituito per l'erronea apposizione della parola “No”.

In ogni caso, con espressa riserva di integrare i motivi di gravame una volta acquisito l'elaborato, si evidenzia che l'accaduto (cioè la sostituzione del plico al ricorrente) è stato comunque **CONFERMATO** dalla stessa Università con la PEC del 13/09/2021 a firma del prof. Gasparini che, su istanza del ricorrente, **ricostruisce tutti i fatti** e ribadisce la regolarità della procedura, sottolineando – a differenza di quanto accaduto – che la sostituzione del Test è avvenuta per scelta del candidato e per non rischiare l'annullamento della prova.

Nella predetta PEC il docente conferma inoltre che la sostituzione del plico si è resa necessaria per evitare l'annullamento della prova tenuto conto che la scheda in cui vengono apposte le risposte (il “correttore”) non deve recare nessun segno diverso dall'annerimento delle caselle prescelte.

Infine, nella PEC di riscontro inviata dallo scrivente difensore nella parte in cui l'Ateneo precisa che: *“da quest'anno gli elaborati ed i compiti ritirati e facenti parte dei relativi verbali d'aula, sono nelle disponibilità del MUR. Il responsabile del procedimento, Sig. Franco Maurici, ha già provveduto ad inoltrare richiesta di copia per la quale mi risulta non essere ancora pervenuta risposta. Sarà ovviamente nostra cura inviare il documento in pdf appena ricevuto.*

In considerazione di ciò, fermi i rilievi sull'omessa verbalizzazione di cui si dirà in seguito (cfr. II motivo) e in attesa di ricevere il primo elaborato svolto dal ricorrente, con il presente motivo di censura si evidenzia l'illegittima e ingiusta sostituzione - e quindi annullamento - da parte della Commissione del primo questionario svolto dal candidato per la presenza della parola “no” che, a tutta evidenza, non rappresenta però un “contrassegno di riconoscimento” del compito, oltre alla decisione non concedere del tempo aggiuntivo per permettergli di completare la prova.

Giova osservare infatti che il candidato ha apposto sul correttore delle risposte solo la parola “NO” accanto a una delle soluzioni e, quindi, un segno chiaramente generico e non distintivo dello stesso né di un componente della commissione.



Al contrario di quanto argomentato dal Presidente della Commissione di vigilanza del concorso, a norma di quanto previsto dall'allegato 1 punto 7 DM 730 del 2021, la Commissione può sostituire il plico solo nel caso in cui si verifichi *“l'apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della commissione”*.

Ciò in linea con quanto stabilito, come principio generale applicabile nei concorsi pubblici, dall'art. 12, comma 6, del d.P.R. 10.12.1997 n. 483 secondo cui il candidato non deve apporre sottoscrizioni o altro contrassegno sul compito, come (tra l'altro) richiamato dall'allegato 1 al DM n.730/2021.

Le citate disposizioni, in considerazione delle pregiudizievoli conseguenze alla sfera giuridica dei partecipanti, in quanto imponenti l'esclusione dalla procedura pubblica di selezione, ove va garantita, di contro, la massima partecipazione in vista della scelta del migliore concorrente, debbono essere interpretata in senso restrittivo.

Invero, avuto riguardo proprio alla "ratio" sottese alle predette disposizioni e cioè la tutela dell'anonimato in vista dell'imparzialità del giudizio e, in definitiva, del buon andamento dell'azione amministrativa, è evidente che simili disposizioni non possano essere interpretate in senso assoluto, tale da comportare l'invalidità delle prove ogni qualvolta sussista un'astratta possibilità di riconoscimento.

Occorre, invece, a tal fine, l'esistenza di elementi concreti atti a comprovare in modo inequivoco l'intenzione del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato. In altri termini, il segno distintivo, per avere carattere escludente, deve assumere un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta.

La presenza di un “No” sul correttore delle risposte, come riportato dal candidato, non può considerarsi segno anomalo tale da poter mettere la Commissione o un suo componente in condizione di riconoscerne l'autore e, quindi, in definitiva, non integra la fattispecie "dell'apposizione di contrassegni" disciplinata dalla normativa richiamata.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la semplice indicazione in forma anonima del titolo della prova di concorso, come può essere anche il segno “NO” sul correttore, senza alcuna aggiunta personale o segno grafico particolare non può oggettivamente ritenersi un segno distintivo idoneo a comportare la riconoscibilità dell'autore dell'elaborato, con la conseguenza che deve escludersi che le Commissioni giudicatrici possano legittimamente ispirarsi a concezioni rigorosamente formalistiche



per le quali la semplice apposizione di un segno o la presenza di una cancellatura negli elaborati comporterebbe l'esclusione del candidato dal concorso

E' principio condiviso infatti che *“in una procedura concorsuale, il segno distintivo, per avere carattere escludente, deve assumere un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta”* (Cons. St. Sez. V, 26.03.2012 n. 1740; T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 03/11/2014, n.5621 T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. II, 29/01/2015, n.155).

Nell'annullare e sostituire l'elaborato la Commissione ha quindi compromesso la prova del ricorrente che è stato costretto a terminare il quiz con domande e soluzioni distribuite in modo diverso rispetto al precedente questionario, che non ha avuto modo di copiare le precedenti soluzioni e, soprattutto, che non ha potuto giovare neppure di tempo aggiuntivo per svolgere il nuovo compito.

Da ciò ne è derivato il punteggio così basso al TEST (4,2) – ingiustificabile altrimenti - e l'illegittima esclusione in violazione della *“lex specialis”* nonché dei generali principi che regolano i concorsi pubblici come l'affidamento e la *par condicio* tra candidati.

In considerazione di quanto accaduto ne deriva che l'annullamento del primo questionario da parte della Commissione è illegittimo tanto che il ricorrente merita di essere ammesso ai corsi di laurea.

In ogni caso, risulta comunque indispensabile acquisire il Test ingiustamente annullato e “sostituito” dalla Commissione non solo per verificare l'esistenza del segno “NO” ma anche per esaminare le risposte fornite dal candidato e riscontrare se le stesse sono corrette o comunque in parte corrette per acquisire la sufficienza (20 punti) e l'ammissione ai corsi.

§§

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.15 C.6 DEL DPR N.483/1997, DELL'ALLEGATO 1 AL DM 730; VIOLAZIONE DELLA “LEX SPECIALIS”, VIOLAZIONE DEGLI ARTT.3 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO; ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DELLA ILLOGICITÀ: NELLA PARTE IN CUI LA COMMISSIONE HA OMESSO DI VERBALIZZARE QUANTO ACCADUTO DURANTE LA PROVA SVOLTA NELL'AULA “BLASCO” DOVE HA PARTECIPATO IL RICORRENTE.

Con il presente motivo di gravame si contesta l'illegittimità della procedura perché la Commissione non solo ha omesso la verbalizzazione dell'annullamento dell'elaborato



svolto dal ricorrente e la sostituzione del plico ma non ha neppure allegato la “scheda riassuntiva”, contenente le necessarie informazioni per verificare la regolarità della prova con il numero totale delle scatole presenti, l'integrità del sigillo, il numero dei candidati iscritti (e quelli presenti, assenti e ritirati), il numero complessivo dei plichi consegnati (e quelli sostituiti, non utilizzati e totali) e quello delle prove annullate.

Dalla documentazione consegnata in riscontro all'accesso, la predetta scheda è presente in tutti gli altri verbali d'aula mentre è ASSENTE nel verbale dell'Aula “Blasco”.
(**doc.19**).

Ma non è tutto.

Nel verbale delle operazioni svolte nell'Aula “Blasco” **non è stata neppure verbalizzata l'avvenuta sostituzione** del plico del ricorrente tra gli “*episodi da riportare*” come invece accaduto in altri verbali recanti il **nome del candidato e il codice del nuovo plico**.

Ciò si può verificare di seguito da un confronto con un verbale di un'altra aula (**doc.20**):

1) SOSTITUZIONE DEL PLICO (Allegato 1, punto 7 del D.M. 25.06.2021 n. 730)

Il candidato «*CONG. ETIA... MONTI ELEONE...*» fa constatare al personale di vigilanza *il candidato ha messo un segno nel* che i fogli risposte ~~contenuti nel plico assegnatogli sono illeggibili~~ (ovvero che il modulo risposte contenuto nel plico assegnatogli è inutilizzabile per un difetto ~~di stampa~~). La Commissione, ritenuto che sussistono i presupposti previsti dall'Allegato 1, punto 7 del D.M. 25.06.2021 n. 730, provvede a sostituire il plico con un nuovo plico codice n. «*LS.AP.1122.3*.....», prelevato da una scatola di riserva/da una scatola già aperta. La Commissione rammenta al candidato che la sequenza delle domande nel nuovo questionario è differente da quella presente nel questionario sostituito.

(Verbale Aula G2 e G3 – verbalizzazione sostituzione PLICO)

1) SOSTITUZIONE DEL PLICO (Allegato 1, punto 7 del D.M. 25.06.2021 n. 730)

Il candidato «.....» fa constatare al personale di vigilanza che i fogli risposte contenuti nel plico assegnatogli sono illeggibili (ovvero che il modulo risposte contenuto nel plico assegnatogli è inutilizzabile per un difetto di stampa). La Commissione, ritenuto che sussistono i presupposti previsti dall'Allegato 1, punto 7 del D.M. 25.06.2021 n. 730, provvede a sostituire il plico con un nuovo plico codice n. «.....», prelevato da una scatola di riserva/da una scatola già aperta. La Commissione rammenta al candidato che la sequenza delle domande nel nuovo questionario è differente da quella presente nel questionario sostituito.

(Verbale Aula Blasco – verbalizzazione sostituzione PLICO)

Ne deriva che i Commissari NON HANNO VERBALIZZATO la sostituzione dell'elaborato del ricorrente per la presenza del predetto “segno” e non hanno neppure indicato il nuovo codice del plico consegnato al ricorrente.



Eppure, come si è detto, **l'avvenuta sostituzione e la dinamica dell'accaduto sono state confermate** dalla stessa Università sia nella PEC inviata dal prof. Gasparini (Presidente Commissione Vigilanza) di riscontro alla richiesta del ricorrente che nella successiva PEC inviata allo scrivente difensore.

Quanto accaduto ha inficiato la regolarità della prova!

Per prima cosa giova premettere che la Commissione ha erroneamente omesso di indicare a verbale il numero del nuovo plico consegnato al candidato in violazione di quanto previsto dall'art.6 del Bando dell'Università secondo cui *“la sostituzione che si dovesse rendere necessaria nel corso della prova anche di uno solo dei documenti indicati ai punti 2 e 3 (ndr quindi il TEST) comporta la sostituzione integrale del plico in quanto tali documenti sono contraddistinti nel medesimo codice identificativo del plico”*.

Pertanto, per evidenti ragioni di trasparenza, la Commissione avrebbe dovuto indiscutibilmente riportare a verbale il numero del nuovo plico consegnato al candidato (come correttamente avvenuto in altre aule).

Ma non è tutto. A causa dell'omessa verbalizzazione di tali operazioni la Commissione ha senza dubbio violato le disposizioni contenute nell'Allegato 1 al DM 730/2021 che, nello specifico, prevedono la necessaria verbalizzazione di quanto accaduto in sede d'esame, in particolare, nei casi di sostituzione dei plichi come si legge di seguito:

*“5. In ciascuna giornata d'esame, prima dell'inizio della prova, **il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula** sorteggia quattro studenti fra i candidati presenti in aula e verifica con loro l'integrità delle scatole; provvede, quindi, all'apertura delle stesse e alla distribuzione dei plichi in relazione al numero dei partecipanti; consegna a ciascun candidato il “foglio di istruzione alla compilazione del modulo risposte”. I “fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte” sono messi a disposizione dei candidati prima dell'inizio della prova. Il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula redige, quindi, una dichiarazione dalla quale risultino l'integrità delle scatole, il numero dei plichi assegnati e il numero dei plichi eventualmente non utilizzati. Tale dichiarazione è sottoscritta anche dai quattro studenti sorteggiati. In ciascuna giornata d'esame, il Presidente della Commissione o il Responsabile d'aula redige altresì il verbale d'aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal Ministero dell'università e della ricerca”*.

6. Nel caso in cui uno o più candidati segnalino irregolarità in merito al plico ricevuto, il Presidente della Commissione o il Responsabile d'aula ne verifica l'attendibilità e, se necessario, provvede alla sostituzione del plico. Detta



operazione deve risultare dal verbale d'aula unitamente alle relative motivazioni. I plichi sostituiti non sono da considerare materiale di scarto ma devono essere opportunamente custoditi come previsto dal successivo punto 9, lettera e)."

Il Ministero ha dunque prescritto l'obbligo per le Commissioni di verbalizzare nelle singole aule della prova le eventuali sostituzioni del plico con le relative motivazioni e con la precisazione che i plichi sostituiti "*non sono materiale di scarto*" ma devono essere opportunamente custoditi, confezionati e restituiti.

Nel verbale in oggetto tali operazioni sono state completamente OMESSE in chiara violazione di quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e dei principi generali di trasparenza delle operazioni concorsuali e di buon andamento che devono caratterizzare l'azione amministrativa.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha precisato che, in sede di operazioni concorsuali, le irregolarità della verbalizzazione non hanno di per sé carattere viziante, **A MENO CHE** — come nella fattispecie — **NON COMPROMETTANO LA FUNZIONE STRUMENTALE PROPRIA DEL VERBALE.**

Se è vero infatti che, in base al principio di ragionevolezza, il verbale non deve necessariamente contenere la descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione procedimentale è **PUR VERO CHE** lo stesso **DEVE RIPORTARNE** gli aspetti salienti e significativi **E NON DEVONO ESSERCI LACUNE SU ASPETTI INDISPENSABILI PER LA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DELL'ATTIVITA' ESPLETATA** (*cf. Cons. di Stato, sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 115*).

Nella specie, l'omessa verbalizzazione delle operazioni di sostituzione del plico costituisce una grave lacuna sulla correttezza dello svolgimento delle operazioni d'esame che, oltre ad aver inficiato la regolarità della procedura, ha provocato senza dubbio un pregiudizio al ricorrente che avrebbe avuto necessità di ricostruire correttamente quanto accaduto in sede d'esame.

§§

III.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.N.241/90; VIOLAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST.; VIOLAZIONE DELLA "LEX SPECIALIS" E DEI RELATIVI PRINCIPI DELLA "PAR CONDICIO" TRA CANDIDATI, DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE; ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ, NELLA PARTE IN CUI LA COMMISSIONE HA ASSEGNATO AL CANDIDATO 5 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA PALESEMENTE



AMBIGUI, INCERTI, ERRATI E MAL POSTI, OLTRE AD AVER INSERITO UNA DOMANDA DI CHIMICA TRA QUELLE DI CULTURA GENERALE.

Ferme le precedenti valutazioni, IN VIA GENERALE, merita segnalare l'illegittimità del Test nella parte in cui ha previsto gravi irregolarità nella predisposizione dei quesiti perché formulati in maniera confusa e complessa con risposte ambigue ed errate, causando per il ricorrente – come per gli altri candidati - grosse difficoltà nell'affrontare la prova e nel rispondere alle domande a prescindere dalla risposta data.

Il presente motivo è quindi volto a rappresentare un profilo di illegittimità generale della prova e a dimostrare come la richiamata formulazione abbia ingenerato uno stato di tensione e ansia nel ricorrente, con notevole perdita di tempo e di perdita di fiducia nelle proprie capacità e nella propria preparazione e che, invero, se diversamente posta, sarebbe stata affrontata con serenità di giudizio e con l'apposizione della corretta risposta.

Innanzitutto, va premesso che il Ministero ha confermato l'ERRORE DI FORMULAZIONE DELLA **DOMANDA N.56** (la numero 57 per il Test della candidata), precisando che *“nessuna delle risposte è la soluzione”* e attribuendo, di conseguenza, il punteggio di 1,50 indipendentemente dall'aver o non avere fornito alcuna risposta.

Inoltre, come chiarito dall'Associazione Logical Education nell'allegata relazione (doc.21), si sono riscontrati i seguenti quesiti errati: 2, 21, 23 e 28.

In particolare.

La Domanda n.2 di logica è formulata nel seguente modo:

Tre insiemi A, B, C contengono ciascuno 4 elementi; se $A \cap B \cap C$ contiene 1 elemento, 1 elemento appartiene solo a C e il numero di elementi che appartengono solo a A è 1 in più del numero di elementi che appartengono solo a B in quanti modi, mediante i diagrammi di Venn, si possono visualizzare i tre insiemi?

A) 2

B) 3

C) 4


D) 1

*** E) 0**

Nel quesito numero 2 del test di Medicina e Odontoiatria del 2021 veniva dunque chiesto ai candidati di individuare quanti diagrammi potessero rappresentare graficamente una combinazione di elementi inseriti all'interno di tre insiemi, A, B e C, che contengono ciascuno 4 elementi. Il quesito ci fornisce l'ulteriore indicazione che l'intersezione dei tre




insiemi contiene solo 1 elemento e 1 elemento appartiene solo a C (quindi non appartiene all'intersezione di C con un altro insieme).

La situazione di partenza è espressa pertanto dalla seguente figura:



Dal momento che ogni insieme contiene 4 elementi, l'insieme C contiene 4 elementi.

Ci sono quindi 3 modi possibili in cui si possono disporre i 4 elementi di C, come mostrato nelle figure (1), (2) e (3).




Dal testo dell'esercizio si capisce inoltre che il numero di elementi che appartengono solo ad A è 1 in più di quelli che appartengono solo a B. Tuttavia, in ciascuno dei 3 casi, questa condizione risulta inconsistente con il fatto che ciascun insieme abbia 4 elementi.

Per esempio, nel caso (1), devono essere disposti, sia in A che in B altri due elementi, ma non c'è modo di farlo, rispettando la condizione che il numero x di elementi che appartengono solo ad A sia 1 in più del numero y di elementi che appartengono solo a B. Infatti, se $x = 2$, $y = 1$, ma allora $z = 1$ perché B ha 4 elementi.



Ne segue quindi che A ha 5 elementi. Se $x = 1$, $y = 0$, ma allora $z = 2$ perché B ha 4 elementi e quindi A avrebbe ancora 5 elementi. Analoghi ragionamenti valgono per gli altri 2 casi.



L'unica risposta accettabile potrebbe quindi essere 0, dal momento che è impossibile rappresentare graficamente questa combinazione di elementi, ma la risposta inizialmente fornita dal MIUR è stata "2", rettificando in seguito la soluzione con "0" e quindi lasciando come valida la domanda e il relativo punteggio per tutti i candidati.

E' innegabile però che il predetto quesito è ambiguo e comunque riporta una soluzione errata indicando tra le risposte lo "0" laddove, in realtà, sarebbe invece corretto indicare *"nessuna o nessuno dei modi"*.

*

La domanda n.21 è formulata come segue:

Quale/i fra le seguenti affermazioni è/sono vera/e?

- A1: l'idrogeno è l'unico elemento a cui si attribuiscono nomi differenti per alcuni suoi isotopi,
- A2: in chilogrammi, della massa di atomo è compresa fra 10^{-31} e 10^{-29} ,
- A3: ad eccezione dell'idrogeno tutti gli atomi degli altri elementi chimici hanno in egual numero elettroni e neutroni

A) A1 e A2

B) A2 e A3

C) tutte

D) A1 e A3

E) nessuna

La domanda 21, inserita nella sezione di Cultura generale, riguarda argomenti di Chimica richiedendo di valutare la veridicità di tre affermazioni A1, A2, A3.

Tra queste, solo la prima relativa agli isotopi dell'idrogeno è vera, mentre le altre due sono certamente false.



In un primo momento il Ministero ha indicato esatta la risposta A (A1 e A2) poi, a seguito delle numerose segnalazioni ricevute, ha poi **modificato** la risposta con la E (nessuna), considerato che l'enunciato A2 è falso, perché le masse atomiche degli elementi sono comprese tra ordini di grandezza di 10^{-27} e 10^{-25} kg., così come **A3**, in quanto tutti gli elementi presentano isotopi, ovvero atomi di uno stesso elemento che hanno uguale numero atomico (numero di protoni) ma diverso numero di massa (protoni + neutroni), differendo per il numero di neutroni contenuti nel nucleo

Si aggiunge che la modifica della risposta con la lettera E (nessuna) per intendere che la risposta corretta sarebbe stata A1 (opzione che non è presente tra le 5 fornite, visto che l'idrogeno è l'unico elemento ai cui isotopi sono assegnati nomi diversi da quello dell'elemento - prozio, deuterio e trizio) non toglie che il quesito sia comunque ambiguo e mal posto.

*

A ciò si aggiunge l'errata formulazione del **quesito n.23 di biologia** così formulato:

In una molecola di DNA costituita da 6000 nucleotidi dei quali il 20% sono guanine quale sarà il numero di adenine?

A) 2400

B) 1500

C) 1200

D) 1800

E) 3600

Il quesito presupponeva di ricavare il numero di adenine (A) in una molecola di DNA conoscendo il numero di guanine (G) e il totale di nucleotidi presenti.

Anche la risposta inizialmente indicata dal Ministero nella lettera A è stata successivamente corretta con la risposta D (1800), perché applicando la prima delle regole di Chargaff sulla complementarità tra le basi azotate si può dimostrare che se le G sono il 20% del totale allora anche le citosine sono il 20%, mentre le timine e le adenine saranno entrambe il 30% del totale e cioè 1800.

Tuttavia, ciò non toglie comunque l'errata formulazione della domanda perché la Commissione avrebbe dovuto specificare quantomeno che si trattava di un doppio filamento.

*

La domanda n.28 è formulata come segue:

Quale dei processi elencati non porta alla sintesi di ATP?



- A) Ciclo di Calvin;
- B) Fermentazione lattica del glucosio;
- C) Ciclo di Krebs;
- D) Glicolisi;
- E) Catena di trasporto degli elettroni.

La domanda è errata perché, tra i processi riportati, ve ne sono tre (3) che non coinvolgono direttamente la sintesi di ATP: se è vero che il ciclo Calvin (risposta indicata come corretta dal Ministero) consuma ATP, il quale viene prodotto nella precedente fase dipendente dalla luce della fotosintesi clorofilliana, è anche vero che la fermentazione lattica non porta direttamente alla sintesi ATP ma serve solo per riossidare i coenzimi ridotti formati durante il processo di glicolisi, mentre la catena di trasporto degli elettroni è solo la fase ossidativa che precede la fosforilazione, cioè la vera e propria produzione di ATP.

A tutto ciò si aggiunge che la domanda n.21 è stata erroneamente inserita nella sezione di cultura generale è ovvio che si tratta di un argomento di chimica (come si chiarirà meglio nel successivo motivo di gravame)!

*

Il ricorrente è stato quindi ingiustamente e gravemente penalizzato dall'errata e ambigua formulazione dei predetti quesiti nonché dalle risposte fornite dall'Amministrazione!

Sotto un primo profilo, è principio consolidato in giurisprudenza che "*l'ambiguità e la contraddittorietà*" dei quesiti, sono in grado di influenzare buona parte della prova del candidato comportando incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, potrebbero finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa (*cf. tra le tante: T.A.R. Campania, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; TAR Lazio, sezione III quater n. 10628/2019*).

Da ultimo questo Tribunale ha confermato che le domande dei quiz a risposta multipla devono essere predisposti in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la *par condicio* degli aspiranti, quindi devono essere **formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua**, in modo da consentire l'univocità della risposta. Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con



riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta (*Cfr. T.A.R. Roma n.7346/2021 e tra le tante: T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n. 1040; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862*).

Quanto alle **soluzioni prospettate**, la giurisprudenza amministrativa ha stabilito invece l'ulteriore e consolidato principio secondo cui la formulazione di un quesito deve contemplare **la presenza di una risposta “oggettivamente” esatta** rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione, dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di quiz a risposta multipla che conduca a **una risposta univoca** ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (*Cfr. Consiglio di Stato n.5820/2020*).

Se è vero che l'Amministrazione nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può infatti individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari, per conseguire un giudizio positivo da parte della Commissione esaminatrice, è altresì necessario che tali scelte siano sindacate dal Giudice Amministrativo quando affette da manifesta illogicità ed irragionevolezza o dall'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso. Né è configurabile, nel caso di specie, qualsivoglia discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla **deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della “par condicio”** desumibile dall'art. 97 Cost.

In sostanza, nei quesiti a risposta multipla, la Commissione deve assegnare domande che contemplino quesiti CHIARI E COMPLETI E IN CUI SOLA UNA RISPOSTA DEVE RITENERSI QUELLA CORRETTA.

E' quindi innegabile che la presenza di domande errate ha influito sulla prova svolta dal ricorrente e, in generale, sulla regolarità dello svolgimento dell'intera procedura selettiva, in considerazione della differente possibilità di incidenza di tale elemento di disturbo sulla prova dei candidati, che hanno subito un oggettivo pregiudizio dalla presenza, tra i quiz componenti la prova di esame, di quesiti con risposta errata e/o quantomeno dubbia.

Nessuna remora può allora permanere in merito al fatto che la selezione operata attraverso l'apposizione di tali quesiti - a fronte del numero dei posti disponibili - sia illegittima stante la palese erroneità e ambiguità della formulazione di domande e annesse risposte.



Come si è già visto se è vero che l'Amministrazione nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari, per conseguire un giudizio positivo da parte della Commissione esaminatrice, è altresì necessario che tali scelte siano sindacate dal Giudice Amministrativo quando affette da manifesta illogicità ed irragionevolezza o dall'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso.

Sul punto il Consiglio di Stato, ha riconosciuto che *"nell'ambito dei motivi dedotti assumono rilievo, agli effetti del "fumus boni iuris", le censure che investono la ricaduta sull'esito della selezione della griglia di risposte assegnate a taluni quesiti, che si assumono non conferenti all'oggetto ed al contenuto della domanda stessa"*. (**Cons. Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2011, ordinanza cautelare n. 840**). Dello stesso avviso è il T.A.R. del Lazio secondo cui, *"vengono ad assumere precipua rilevanza già in sede cautelare anche agli effetti del "fumus boni iuris" le censure investenti sia i profili relativi alla inconferenza dell'oggetto e del contenuto di domande rivolte sotto forme di quesito sia il relativo esito come stabilito per le risposte da fornirsi del candidato"* (**T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 4 marzo 2011, ordinanza cautelare n.838**). Tanto è accaduto nel caso di specie dove si è riscontrata la presenza di 5 quesiti mal posti di cui uno (il numero 56) riconosciuto dallo stesso MUR che ha provveduto al suo annullamento per tutti i candidati, ne deriva quindi la palese illegittimità della prova.

*

Da ultimo, come accennato in precedenza, si rammenta che **il quesito 21 è stato inserito nella sezione di cultura generale mentre è chiaramente una domanda di chimica.**

Tale errore ha comportato la modifica del numero di domande previste dal Bando nei singoli argomenti perché il Test avrebbe dovuto prevedere 12 domande di cultura generale e 12 domande di chimica mentre, a causa di tale errore, sono state previste 11 domande di cultura generale e 13 domande di chimica.

Sotto quest'ultimo profilo, è ormai principio consolidato in giurisprudenza che il bando di concorso pubblico, in quanto *"lex specialis"*, vincola non solo i candidati, ma la stessa P.A., alla quale non residua alcun margine di discrezionalità in ordine all'applicazione delle sue norme, le quali non possono essere modificate o integrate successivamente alla sua emissione, a pena d'illegittimità del procedimento per violazione del principio di *"par condicio"* tra i candidati (**tra le tante: C.d.S. n.963/2017; Tar Napoli n.5322/2019**)

Il Bando genera infatti nei confronti dei candidati un livello di "affidamento" circa il rispetto da parte della P.A. della *"lex specialis"* in esso contenuta non inferiore a quello



generato dai predetti atti negoziali, con la conseguenza che un'eventuale modifica dello stesso non può essere presidiata da garanzie formali meno incisive di quelle previste nei rapporti tra privati per atti negoziali rivolti al pubblico.

In considerazione di ciò, quanto accaduto comporta un chiaro vizio della procedura selettiva per arbitraria modifica dei criteri di selezione previsti sia dal Decreto Ministeriale n.730/2021 che dal Bando indetto dall'Università.

§§

IV.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST., VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 264 DEL 2 AGOSTO 1999 (IN G.U. N. 183 DEL 6/8/99), VIOLAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO DI PROFESSIONALITÀ (TAVOLO TECNICO PER LA DEFINIZIONE DEI POSTI DISPONIBILI E ACCORDO FORMALE CONFERENZA PERMANENTE STATO – REGIONI – PROVINCE AUTONOME); ILLOGICITÀ MANIFESTA ED ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI: CON RIFERIMENTO AL NUMERO DEI POSTI MESSI A CONCORSO PER L'ANNO ACCADEMICO DI RIFERIMENTO E MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO CHIUSO PER L'ACCESSO AI CORSI.

Con i Decreti n.740 del 25-06-2021 e **n.1071 dell'1/09/2021** il MUR ha quindi determinato il numero complessivo di **14.332 posti disponibili** a livello nazionale in ragione dell'offerta formativa deliberata dagli atenei e nei limiti del possesso dei requisiti previsti dal DM n.6/2019 (come modificato dal DM n.8/2021) per l'anno accademico 2021/2022.

Con il presente motivo si contesta che il numero complessivo dei posti messi a concorso E' INFERIORE al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici chirurghi.

E' opportuno premettere che la previsione del c.d. "numero chiuso" per l'accesso alla facoltà di Medicina è contenuta nell'art.1 della L.n.264/99 (norme in materia di accessi ai corsi universitari) e che l'accesso alle Facoltà di Medicina si deve conformare alla congruità del rapporto fra numero di studenti e idoneità delle strutture, sotto il profilo della didattica, della disponibilità dei laboratori, delle sufficienti esperienze cliniche, di accedere alle specializzazioni e di assicurare la possibilità di adeguati sbocchi lavorativi da commisurare al fabbisogno nazionale considerata anche la libera circolazione di professionisti in ambito UE.



La Corte di Giustizia ha riconosciuto agli Stati la facoltà di adottare le misure più opportune per garantire elevati livelli di formazione al fine di tutelare lo standard qualitativo della sanità pubblica e, parimenti, la CEDU ha affermato la limitazione all'accesso agli studi universitari non è incompatibile con l'art.2 del Protocollo 1 tenendo presenti le risorse disponibili al fine di garantire alti livelli di professionalità.

L'art.3 della L.n.264/99 ha affidato la determinazione dei posti disponibili "a livello nazionale" al MUR, chiamato anche a ripartire gli stessi tra i vari Atenei che, invece, valutano la propria offerta potenziale, tenendo conto: dei posti, delle aule, delle attrezzature, dei laboratori scientifici per la didattica, del personale docente, del personale tecnico, dei servizi di assistenza e tutorato, dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nelle aule attrezzate. Quindi, sulla base delle capacità dei singoli Atenei di garantire la formazione agli studenti, il MUR emana un apposito decreto annuale per l'accREDITAMENTO dei singoli corsi.

La capacità formativa globale va poi coordinata con la valutazione del fabbisogno di personale medico disciplinata dall'art.6 ter del D.lgs.n.502/1992 (riordino della disciplina sanitaria) in base a cui vengono determinate le esigenze del servizio sanitario nazionale da parte del Ministero della Sanità, tenuto conto dell'accordo della Conferenza permanente fra Stato, le Regioni e le Province autonome.

Preso atto di ciò, nella specie **si contesta** la decisione del Ministero di determinare un numero complessivo di posti a livello nazionale **IN MISURA INFERIORE RISPETTO AL FABBISOGNO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**.

Tenuto conto di tutto ciò, a sostegno dell'illegittimo sottodimensionamento dei posti, giova soffermarsi **SIA SULL'ATTUALE SITUAZIONE DI EMERGENZA PANDEMICA CHE SUL PROBLEMA DELLA RICETTIVITÀ STRUTTURALE**.

E' agli occhi di tutti la grave situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 che ha palesato **l'assoluta necessità di personale medico per fronteggiare l'aumento dei casi di ricovero e di terapia di pazienti contagiati dal virus**.

Questo dato è incontrovertibile e, come ha ricordato il Consiglio di Stato nella ineccepibile ordinanza n.7441/2020, *"i numeri attuali dei medici in servizio e di quelli che stanno per entrarvi non è sufficiente a fronteggiare l'emergenza sanitaria, sia di quella in atto che di quella prevedibilmente futura"*.

Si tratta di considerazioni espresse poco meno di un anno fa con riferimento all'iscrizione all'anno successivo al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia a.a. 2019/2020,



presso l'Università degli Studi di Roma – La Sapienza e che, come indicato dal Consiglio di Stato, sono tuttora valide (*“a fronteggiare l'emergenza sanitaria, sia di quella in atto che di quella prevedibilmente futura”*).

Si deve tener conto infatti che, quest'anno, il numero dei posti a disposizione rispetto al predetto anno è cresciuto solo di poche unità (11.568 nel 2019, 13.072 nel 2020 e 14.332 nel 2021), ne deriva che “le parole” del Consiglio di Stato non sono state minimamente considerate da parte dell'Amministrazione.

Sotto un altro profilo, è ormai evidente che non è più ipotizzabile un problema di minore o insufficiente offerta formativa per inadeguata ricettività strutturale, in quanto, come chiarito dal Consiglio di Stato nella recente ordinanza n.3315/2020 (e successive pronunce tra cui Sentenza n.377/2021 del TAR L'Aquila) è esplicitamente consentita una più **efficacie ed economica didattica a distanza**, utile a sostituire, almeno per i primi quattro anni del corso di laurea, se unita ad idonea dotazione tecnologica, la frequenza a lezioni ed esercitazioni in modalità frontale e, anzi, le Università sono anche autorizzate a predisporre corsi ed esami online, e non solo per il periodo dell'emergenza da Covid-19.

Sotto questo profilo è privo di logica quanto stabilito dal DM n.289/2021 secondo per la suddetta facoltà non si potrebbe attuare *“oltre il 10 per cento di attività didattica a distanza”*, posto che è davvero incomprensibile suddividere l'attività didattica in percentuali tanto più quando non è chiara la ragione di tale limitazione.

Va aggiunto inoltre che l'Amministrazione ha determinato il numero complessivo dei posti a livello nazionale e la ripartizione di questi tra i singoli atenei senza indicare le modalità con cui sono state accertate le precise potenzialità delle sedi universitarie interessate, senza svolgere una analitica e particolareggiata attività istruttoria presso i singoli Atenei e senza verificare la possibilità dell'offerta formativa a distanza.

Quindi in violazione dell'art. 3, comma 1, lettera b) della Legge n. 264 del 2 agosto 1999, l'offerta limitata dei posti da parte degli atenei, non ha rispettato il reale e oggettivo maggiore fabbisogno produttivo nazionale che, pertanto, è destinato a rimanere insoddisfatto, tenuto conto non solo delle fisiologiche percentuali di abbandono dei corsi accademici, ma anche del particolare momento storico di pandemia in cui l'aumento del numero dei sanitari appare di assoluta necessità e priorità.

In tale quadro si contestano, pertanto, le determinazioni ministeriali e le deliberazioni degli organi accademici, di cui se ne richiede espressamente l'acquisizione, riservandosi di meglio dedurre in relazione all'esito dell'istruttoria.



§§

ISTANZA ISTRUTTORIA

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ordinare all'Amministrazione resistente di produrre:

- la scheda riassuntiva delle operazioni d'esame svolte nell'aula "Blasco" (non consegnata in riscontro all'accesso);
- il primo elaborato compilato dall'istante poi sostituito e annullato dalla Commissione per la presenza della parola "NO" sul correttore delle risposte;
- le determinazioni ministeriali e le deliberazioni degli organi accademici, relative alla determinazione del numero dei posti per il corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria per l'a.a.2021/2022, con particolare riguardo alla verifica istruttoria della capacità recettiva degli Atenei resistenti.

§§

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA

PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede inoltre che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami *ex art. 41 c.p.a.* sul sito istituzionale dell'Amministrazione per integrare il contraddittorio tenuto conto dell'elevato numero di controinteressati e delle difficoltà della loro individuazione.

§§

ISTANZA CAUTELARE

Per quanto concerne il "*fumus boni iuris*", si richiamano i motivi di ricorso.

Quanto al "*periculum in mora*", occorre sottolineare quanto segue.

E' indubbia la presenza di un danno grave e irreparabile tenuto conto che l'attesa della decisione di merito – a cui si giungerebbe solo tra qualche anno – precluderebbe al ricorrente la possibilità di accedere subito al corso di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia e, quindi, di non poter frequentare le lezioni e sostenere gli esami previsti dal corso.

Sussistono i presupposti per l'adozione di una idonea misura cautelare volta a ottenere l'iscrizione con riserva al predetto corso, anche perché laddove il gravame dovesse – come auspicabile – trovare accoglimento, senza la previa sospensiva, l'Amministrazione verrebbe esposta quasi certamente alle richieste di risarcimento del danno da perdita di "chance" del ricorrente, con gravi spese a carico dell'erario.

Si rende quindi necessaria l'emissione di un provvedimento d'urgenza che consenta al ricorrente l'immatricolazione con riserva al corso di laurea prescelto che inizierà a breve.



A tal proposito, giova precisare infatti che nell'esigenza di assicurare effettiva tutela giurisdizionale agli interessi legittimi anche nella fase cautelare è possibile fare ricorso a misure cautelari di tipo ordinatorio e propulsivo - quindi a strumenti diversi dalla semplice paralisi degli effetti formali dell'atto impugnato - che permettano di imporre all'Amministrazione determinati comportamenti per la realizzazione della tutela giurisdizionale. Sotto questo profilo, l'ammissione con riserva rappresenta appunto lo strumento migliore per preservare l'interesse del privato e quello dell'Amministrazione che, in caso di accoglimento del gravame, non si troverebbe nella necessità di reiterare l'intero procedimento concorsuale. Secondo la giurisprudenza amministrativa infatti l'ammissione con riserva ha lo scopo di impedire, durante il giudizio, il protrarsi della lesione lamentata dal ricorrente (cfr. tra le tante: **Consiglio di Stato n.3018/2015**).

Vi sono dunque tutte le condizioni per concedere un'idonea misura cautelare che consenta al ricorrente l'ammissione al concorso in oggetto.

§§

P.Q.M.

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale accogliere il presente ricorso e dichiarare per le ragioni indicate illegittimi gli atti impugnati nonché, per l'effetto, in via principale, ammettere il ricorrente al corso di laurea presso l'Ateneo indicato come prima scelta o, in alternativa, presso gli altri atenei via via indicati ovvero, in via subordinata, ricalcolare il punteggio del ricorrente sulle base delle risposte fornite nel primo elaborato illegittimamente sostituito dalla Commissione e sulla base del punteggio ottenuto assegnarlo in una delle Università prescelte, previa adozione di misura cautelare volta a consentire l'ammissione con riserva del ricorrente al corso di laurea prescritto presso l'Ateneo indicato come sede di preferenza e/o previa adozione di diversa e idonea misura per sospendere gli atti impugnati.

Il tutto con ogni consequenziale statuizione di legge, ivi compresa la vittoria di spese, competenze e onorari nonché la restituzione del contributo unificato che, ai sensi dell'art. 14 T.U. n. 115 del 30/5/2002 n. 115, si dichiara versato nell'importo di € 650,00.

§§

Si depositano i seguenti documenti (in copia):

1. Elenco pubblicato il 17/09/2021;
2. Estratto Graduatoria Unica Nazionale;
3. Verbale prova Aula Blasco;
4. Schermata prova – TEST;



5. Decreto n.730/2021;
6. Decreto n.740/2021;
7. Decreto n.1071/2021;
8. Bando Università Catanzaro;
9. Accordo Conferenza permanente;
10. DM n.289/2021;
11. Questionario – TEST consegnato dal ricorrente;
12. Avviso del 20/05/2021;
13. Nota del 10/09/2021 – TEST Aggiornato;
14. Attestato di partecipane;
15. PEC del 4/09/2021 – ricorrente;
16. PEC riscontro Università del 13/09/2021;
17. Istanza di accesso del 7/10/2021;
18. PEC Università;
19. Scheda operazioni altra aula;
20. Verbale altra aula;
21. Relazione.

Roma, 15/11/2021

Avv. Riccardo Di Veroli